



Ratifica scambio di informazioni in materia fiscale

A.C. 4254

Nota di verifica n. 502
14 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4254
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Relatore per la Commissione di merito:	La Marca
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo firmato il 27 maggio 2016 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica in materia di scambio di informazioni fiscali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-13: le parti contraenti si rendono reciprocamente disponibili a fornire informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte. Per l'Italia, i tributi interessati sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte su successioni e donazioni, imposte sostitutive nonché ogni altro tributo istituito dopo la data della firma dell'Accordo. Si precisa, tra l'altro, che le informazioni devono essere fornite anche qualora la Parte interpellata non abbia un proprio interesse fiscale alle informazioni medesime, nonché nell'ipotesi in cui sia necessario derogare al segreto bancario. Rimane tuttavia assicurata la possibilità di rifiutare una richiesta di informazioni in specifici casi (ad es. qualora le informazioni potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o qualora la divulgazione delle</p>	<p>La relazione tecnica afferma che lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Italia e le autorità fiscali del Governo di Costa Rica, oggetto dell'Accordo, favorirà la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi e il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti positivi sul contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale. L'Accordo si configura come un ulteriore strumento giuridico che va ad aggiungersi allo strumento della Convenzione multilaterale OCSE-COE del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza in materia fiscale, che è stata promossa dal Consiglio d'Europa e successivamente modificata dal Protocollo del 2010, alla quale entrambe le Parti hanno aderito.</p> <p>La RT afferma, inoltre, che con l'entrata in vigore dell'Accordo <u>si produrranno positivi effetti</u></p>

informazioni sia contraria all'ordine pubblico). La Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile: se entro 90 giorni non riesce a rispondere alle richieste, deve immediatamente informare la Parte richiedente spiegando le motivazioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o la ragione del proprio rifiuto. Salvo diversi accordi tra le Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. I costi straordinari non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l'applicazione dell'Accordo, le Autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

per l'erario, derivanti dallo scambio informativo che si andrà ad attivare e che accrescerà la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi favorendo il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti positivi nella lotta all'elusione e all'evasione fiscali. In definitiva, lo scambio di informazioni previsto dall'Accordo renderà più efficace l'attività di accertamento svolta dall'amministrazione finanziaria, consentendo nel contempo l'emersione di una maggiore base imponibile e configurando così per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito, non puntualmente quantificabile.

La RT afferma, infine, che le attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo saranno compiute utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di svolgere le attività connesse allo scambio di informazioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nonché in merito al potenziale recupero di gettito che deriverebbe dall'attuazione dell'Accordo in esame e considerati i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame di analoghi provvedimenti (da ultimo: C. 3529, C. 3768 e C. 3462).